



*Prefettura di Catania*



A.N.A.S.

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**LA PREFETTURA DI CATANIA**

**L'ANAS S.P.A.**

**IL CORPO REGIONALE DELLE MINIERE/DISTRETTO DI CATANIA**

**E**

**L'ATI FIP Industriale S.P.A. - L&C S.r.l. - Tecnolavori S.r.l.**

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE  
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

**nella realizzazione della strada a scorrimento veloce (S.S.V.) Licodia  
Eubea - Libertinia - A19 PA - CT Tronco svincolo Regalsemi - innesto  
SS n. 117 bis. Stralcio Funzionale: Variante di Caltagirone**

2012



**Prefettura di Catania**



**A.N.A.S.**

La Prefettura-U.T.G. di Catania, nella persona del Prefetto *pro-tempore*,  
Dott.ssa Francesca Cannizzo  
L'ANAS S.p.a., nella persona del Dr. Giancarlo PERROTTA Dirigente  
Responsabile Organo Centrale Sicurezza Unità Legalità e Trasparenza  
Il Dirigente del Distretto Minerario di Catania Ing. Angelo TRUPIA  
L'Appaltatore nella persona dell' Ing. Mauro SCARAMUZZA,  
rappresentante dell'ATI.

### **PREMESSO**

- Che l' art. 15 della Legge 241/90, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Che con separato atto è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori del 1° stralcio funzionale denominato "Variante di Caltagirone", relativo al completamento della S.S.V. Licodia Eubea - Libertinia - SS 117 bis di collegamento con la A19 PA - CT - Tratto dal KM 3+700 (riferito al Lotto unico) comprensivo dello svincolo di S. Bartolomeo al KM 12+470 (riferito al Lotto unico), compreso l'innesto con la S.P. n. 37 al Km 11+400; Appalto integrato all'ATI FIP industriale S.P.A. - L&C S.r.l. - Tecnolavori S.r.l.;
- che l'esecuzione dei lavori è ricadente nel territorio della provincia di Catania, sicchè l'autorità competente in materia di sicurezza è da individuare nel Prefetto di Catania;
- che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n° 163 in data 12 aprile 2006 e successive integrazioni e modifiche;
- che l'art. 5 bis della Legge 15 luglio 2009, nr. 94. consente ai Prefetti, ai fini dell'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati all'esecuzione di lavori pubblici avvalendosi, a tal fine, dei Gruppi Interforze di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003;
- che in linea con la Direttiva Linee Guida Grandi Opere del C.C.A.S.G.O. del giugno 2005 ha chiarito che l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di revoca del sub-contratto può ben essere stimolato dal Prefetto nel caso che d'iniziativa abbia ritenuto di procedere ad accertamenti più approfonditi anche all'esito di accessi ispettivi ai cantieri;
- che il subappalto è regolato dall'articolo 118 del D.Lgvo n. 163/06 e pertanto, l'Ente appaltante, previa acquisizione della certificazione antimafia, rilascerà l'autorizzazione al subappalto;
- che anche il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere di cui al D.I. 14 marzo 2003, ha disposto che i controlli effettuati con le



**Prefettura di Catania**



**A.N.A.S.**

modalità dell'art. 10 del DPR n. 252/98 possono essere estesi sia ai subappalti sottosoglia (soggetti all'autorizzazione dell'Ente appaltante) sia a tutti gli altri sub-contratti (diretti ed indiretti) nonché ad ogni altra attività - anche propedeutica alla fase di realizzazione dell'opera - avente ad oggetto forniture e servizi;

### **CONSIDERATA**

- la necessità che l'Anas, in qualità di Stazione Appaltante, assuma un ruolo centrale di coordinamento e raccordo di tutte le attività scaturenti dall'applicazione del presente Protocollo;
- la portata strategica dell'opera, che esige di attuare un accurato e ben strutturato sistema di controllo dei cantieri con mirate pianificazioni operative a garanzia della piena regolarità dei lavori ed al fine di assicurare condizioni di sicurezza tali da prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione criminale;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

### **Capo I**

#### **Verifiche antimafia**

##### **Art. 1**

1. L'Anas comunica tempestivamente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in appresso denominata Prefettura-U.T.G., i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari dell'ultimo triennio - in particolare, per le persone fisiche comprensivi di codice fiscale e residenza - a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 70.000,00 € o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.
2. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto, l'Anas, per i contratti di cui al primo comma, e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 4, richiede alla Prefettura-UTG la "Informazione antimafia" allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Agricoltura



**Prefettura di Catania**



**A.N.A.S.**

ed Artigianato) con “*dicitura antimafia*”, relativo all’ impresa o ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto di subappalto di fornitura o servizio. Nel caso in cui il soggetto con il quale l’Appaltatore intende sottoscrivere il contratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possedere quote o azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.

La predetta documentazione potrà essere fornita anche su supporto informatico completo di firma digitale.

3. L’Appaltatore, con l’adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell’esecuzione dell’opera, condividendo l’opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al comma 1 apposita clausola con la quale il subappaltatore assume l’obbligo di fornire all’Appaltatore stesso, perché possa richiedere le informazioni antimafia preventive, gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle imprese sub-appaltatrici interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione dell’opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese subappaltatrici, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca della fornitura da parte dell’impresa nei casi indicati nel successivo articolo 4, comma 2, del presente Protocollo.



Art. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1, preventivo rispetto alla stipula di qualsiasi contratto, sussiste per i subappalti ed i contratti, conclusi dall'Appaltatore per qualunque importo.
2. L'obbligo di conferimento preventivo dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi di logistica di supporto (vitto e alloggio del personale), i trasporti, le forniture, le locazioni, i noli a caldo e a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata e, in particolare, per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, da affidarsi direttamente dall'Appaltatore:
  - trasporto di materiale a scarica;
  - trasporto e smaltimento rifiuti;
  - fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  - fornitura e trasporto di calcestruzzo;
  - fornitura e trasporto di bitume ;
  - acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
  - fornitura di ferro lavorato;
  - forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006);
  - noli a freddo di macchinari;
  - noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006);
  - servizi di guardiania e pulizia dei cantieri;
  - fornitura e trasporto di acqua;
  - servizi di autotrasporti.
3. Affinché l'Appaltatore possa individuare, anche preventivamente e con la necessaria tempestività, le imprese abilitate all'attività di escavazione e lavorazione di materiali inerti, la Regione Siciliana per il tramite del Corpo delle Miniere fornirà all'Appaltatore appositi elenchi concernenti tutte le



**Prefettura di Catania**



**A.N.A.S.**

cave di inerti autorizzate nel territorio della regione, nonché le ditte impegnate nella loro coltivazione unitamente ai rispettivi direttori tecnici.

4. La Regione Siciliana indicherà altresì tutti gli impianti di confezionamento di calcestruzzo in possesso delle autorizzazioni ambientali,
5. La Regione Siciliana renderà noto, al Soggetto Aggiudicatore e all'Appaltatore, anche l'elenco delle concessioni del Genio Civile per l'attingimento e/o la vendita di acqua.

**Art. 3**

1. Ai fini delle "Informazioni" previste dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, i dati di cui all'art. 2 del presente Protocollo sono comunicati dall'Appaltatore e dai subappaltatori, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione dei subappalti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti di cui al medesimo art. 2. Gli stessi dati sono comunicati, a cura dell'Appaltatore, anche all' Anas, ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di Direzione Lavori. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su supporto informatico.
2. L'Anas si impegna a rendere disponibile, sulla base dei dati acquisiti dall'Appaltatore, una Banca Dati relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, accessibile anche per via telematica, in forma sicura da parte dei Gruppi Provinciali interforze per il monitoraggio delle grandi opere, a tal fine l'Anas invierà ogni lunedì i dati aggiornati al venerdì precedente, in forma tabellare excel concordata, su un sito ftp condiviso .
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell'opera.
4. L'Appaltatore metterà a disposizione locali ad uso ufficio del personale del Gruppo Interforze, dotato di arredi, illuminazione, aria condizionata, nonché strumenti informatici; si stabilisce, altresì, che, per motivi di



**Prefettura di Catania**



**A.N.A.S.**

riservatezza, il Gruppo Interforze potrà riunirsi presso la Prefettura di Catania UTG.

Art. 4

1. Qualora a seguito delle verifiche, disposte ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, emergano elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la Prefettura-UTG ne dà immediata comunicazione all'ANAS e all'Appaltatore. L'Appaltatore non può stipulare il contratto o concludere il subcontratto.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11 ,comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, previa comunicazione all'ANAS S.p.A. delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando ai sensi della stessa norma è possibile procedere anche in assenza delle "informazioni" della Prefettura-UTG, per i contratti, i subcontratti, conclusi o autorizzati, l'Appaltatore, effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1) . In detti casi l'Appaltatore comunica senza ritardo all'ANAS S.p.A. l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Società o Impresa cui le "informazioni" si riferiscono.
3. Fuori dei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, i contratti, e i subcontratti, relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'art. 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni, di cui al Capo II del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. La Prefettura-UTG, sulla base dei dati trasmessi dall'Appaltatore e dal suo subappaltatore ai sensi dell'art.2, commi 1 e 2 del presente Protocollo, effettua le verifiche antimafia con le modalità di cui agli all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, l'Appaltatore si impegna ad inserire in contratto, o a far inserire dal suo subappaltatore o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso



**Prefettura di Catania**



**A.N.A.S.**

che le "Informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 252/1998 abbiano dato esito positivo, l'Amministrazione appaltante recede dal contratto ex art. 1373, comma 2, e 1671 c.c. e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti tale risoluzione.

5. L'Appaltatore potrà escludere dalla richiesta di "Informazione antimafia" preventiva le acquisizioni di carattere urgente ed emergenziale di materiali di consumo di pronto reperimento con esclusione di materiali da cave, cemento, ferro, fino all'importo complessivo di Euro 50.000,00 in un anno, fermo restando che anche per le dette acquisizioni dovranno essere comunicati all'ANAS e alla Prefettura-UTG i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato) che, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori, andranno inseriti nella banca dati resa disponibile dall'ANAS, in attuazione del presente Protocollo.

#### Art.5

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, l'Anas si impegna a valutare le "Informazioni" di cui all'art. 10, comma 9, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, (c.d. *Informazioni atipiche*), ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 252/1998 . L'Appaltatore è, in tali casi, impegnato e legittimato all'immediato recesso dal contratto e alla conseguente estromissione immediata dell'impresa cui le "Informazioni atipiche" si riferiscono.
2. La comunicazione delle "Informazioni atipiche" da parte della Prefettura-UTG all'A.N.A.S. deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del Protocollo.



**Prefettura di Catania**



**A.N.A.S.**

**Art. 6**

1. Nel caso in cui l'impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le "Informazioni", abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura-UTG di Catania (in ragione della prevalente competenza territoriale e allo scopo di semplificare e fluidificare le relative procedure) inoltra la richiesta alla Prefettura-U.T.G. competente segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "Informazioni" di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.
2. Ai fini del presente Protocollo si applicano le verifiche antimafia e gli altri adempimenti in attuazione del decreto del Ministro dell' Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

**Capo II**

***Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione  
contro i tentativi di condizionamento criminale.***

**Art. 7**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo coordinato del cantiere e dei subcantiere" interessati dai lavori, il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Catania alle Forze dell'Ordine.
2. L'Appaltatore individua un *Referente di Cantiere* che trasmetterà, con cadenza settimanale entro il venerdì precedente le attività settimanali previste, alla Prefettura di Catania e al Gruppo Interforze e alla Direzione dei Lavori, ogni notizia relativa ai Piani di Lavoro, mediante interfaccia WEB o per posta elettronica.



**Prefettura di Catania**



**A.N.A.S.**

3. Il c.d. “*Settimanale di Cantiere*” conterrà ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento con l’indicazione:
  - a. della ditta che esegue i lavori (lo stesso Appaltatore – in caso di esecuzione diretta – ovvero il subappaltatore in genere);
  - b. dei mezzi dell’Appaltatore e del suo subappaltatore e /o di eventuali altre ditte che operano forniture;
  - c. di qualunque automezzo che avrà comunque accesso in cantiere;
  - d. dei nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo;
4. Il Referente ha l’obbligo di comunicare senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
5. L’Appaltatore ha l’obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;
6. La Prefettura –UTG di Catania, per il tramite delle Forze dell’Ordine, acquisite le informazioni, provvede a:
  - a. Verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
  - b. Verificare, alla luce del “*settimanale di cantiere*”, la regolarità degli accessi e delle presenze;
  - c. Incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
  - d. Acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
  - e. Curare l’attività di coordinamento istituzionale;
  - f. Raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
  - g. Calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente dell’Appaltatore.
7. L’incarico affidato al referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico dell’Appaltatore (qualora l’incarico fosse affidato a persona



**Prefettura di Catania**



**A.N.A.S.**

diversa) e della Direzione dei Lavori e non comporta il riconoscimento di alcuna pretesa economica nei confronti di ANAS S.p.A..

### **CAPO III**

#### ***Misure per la tracciabilità dei flussi finanziari***

##### **Art. 8**

1. Fermo restando l'obbligo di adeguamento del contratto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 12 novembre 2010, n.187 , modificato e convertito con Legge 17 dicembre 2010 nr 217, l'Appaltatore presta adesione all'osservanza, con decorrenza dalla stessa data di sottoscrizione del presente protocollo, delle procedure di tracciabilità finanziaria previste dalla legge 13 agosto 2010, n.136. Pertanto, le disposizioni relative alla tracciabilità predetta trovano applicazione dalla suddetta data nei confronti dei soggetti della filiera delle imprese come specificata, in conformità all'articolo 6, comma 3, del decreto legge n.187/2010, dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo.
2. Ai fini della procedure di cui al comma 1 si intendono strumenti di pagamento idonei ad assicurare la "piena tracciabilità delle transazioni finanziarie" i bonifici bancari o postali, anche elettronici. Ai fini della riscossione di un credito d'impresa relativo a lavori, servizi e forniture concernenti l'esecuzione dell'opera oggetto del presente protocollo, è consentita l'utilizzazione di RIBA (Ricevute Bancarie Elettroniche) nei limiti precisati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione n.8 del 18 novembre 2010.
3. Ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad ANAS S.p.A., appositamente, elenco dei contratti stipulati con annotazione degli elementi essenziali dei contratti, subappalti, subcontratti. Per elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e importo del contratto, subappalto, subcontratto, CF o Partita IVA. L'obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio



**Prefettura di Catania**



**A.N.A.S.**

informatico di apposita cartella contenente più "file", di cui è redatto in ogni caso relativo elenco.

4. A richiesta di ANAS S.p.A., l'Appaltatore si impegna a trasmettere, entro sette giorni dalla data di richiesta, uno o più contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato inserimento della clausola di tracciabilità determina anche per i contratti, subappalti, subcontratti, per i quali ricorre l'obbligo di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n.187/2010, la nullità assoluta del contratto come precisato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella richiamata determinazione.
5. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge 136/10, l'omessa trasmissione dei contratti comporta l'irrogazione da parte di ANAS S.p.A. a carico dell'appaltatore inadempiente di una penale pecuniaria fino al massimo di 5 mila euro e non inferiore a 2 mila euro.

#### Art. 9

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, l'Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura-UTG territorialmente competente di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dall'Appaltatore nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di subappalto.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'autorità di Polizia che - onde evitare una frammentaria conoscenza degli eventuali episodi di matrice estorsiva e allo scopo di consentirne, invece, una visione organica da parte degli organi inquirenti - verrà segnalata dal Prefetto di Catania.
3. Ai fini del comma 1, l'Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione,



**Prefettura di Catania**



**A.N.A.S.**

intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

**Art. 10**

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti dell'Appaltatore dai subappaltatori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti comporta la revoca dell'autorizzazione al subappalto o autorizzazione dello stesso.

**Art. 11**

1. Con riferimento ai divieti di stipula, di autorizzazione o mancata conclusione previsti dall'art.4 del presente Protocollo, l'eventuale inosservanza da parte dell'Appaltatore è causa di risoluzione del contratto tra l'ANAS e l'Appaltatore.

**Art. 12**

1. L'Appaltatore si impegna ad attuare e a far attuare dal suo subappaltatore tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai dipendenti

**Art. 13**

1. L'ANAS comunica all'Osservatorio regionale per i Lavori Pubblici, di cui alla Legge Regionale 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, ogni violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Protocollo, qualora la violazione medesima presenti indubbie caratteristiche di "grave negligenza nell'esecuzione dei lavori" o di "grave inadempienza contrattuale" secondo il Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L' ANAS si impegna altresì ad effettuare - sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Appaltatore - analoga comunicazione, nei confronti



**Prefettura di Catania**



**A.N.A.S.**

dell'Osservatorio, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

3. Le segnalazioni di cui ai commi 1 e 2 sono inviate dall'Osservatorio Regionale all'Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

#### Art. 14

1. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti, e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l'Appaltatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre al suo subappaltatore l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'art. 1 del richiamato D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

#### Art. 15

1. L'ANAS si impegna a riportare il CUP (Codice Unico di Progetto) su tutti i documenti, amministrativi e contabili - ivi compresi i bonifici o i mandati di pagamento - relativi alla realizzazione dell'opera alla quale si riferisce il presente Protocollo.
2. Ai sensi della legge 3/2003, nonché della delibera CIPE 24/2004, l'Appaltatore si impegna ad apporre il medesimo CUP, su tutte le sue fatture ed a richiedere che lo stesso CUP sia apposto su tutti i contratti che stipulerà per la realizzazione dell'opera e su tutte le fatture dei suoi subappaltatori e dei fornitori e prestatori d'opera (diretti e/o indiretti).
3. l'Appaltatore resta, altresì, obbligato ad applicare e a far applicare ai suoi subappaltatori ed ai relativi subcontraenti il sistema di tracciabilità



**Prefettura di Catania**



**A.N.A.S.**

previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 e successivamente convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217 e con le modalità indicate dall' Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, Servizi e Forniture.

4. nel rispetto della determinazione n. 14/203 del 15 ottobre 2003 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nel bando di gara verrà prevista la cosiddetta "clausola di gradimento" che vieta all'impresa aggiudicataria e affidataria di subappaltare o sub affidare ad altre imprese che abbiano presentato autonoma offerta alla gara.

**Art. 16**

1. Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di appalto tra ANAS S.p.A. e l'Appaltatore.
2. l'applicazione del presente protocollo esime l'Amministrazione dell'Interno da profili di responsabilità di natura civilistica e o amministrativa nascente da un uso distorto del suddetto strumento.

Sottoscritto a Catania, il 16/x/2012

Il Prefetto di Catania  
(Francesca Cannizzo)

ANAS S.p.A.  
(Dr. Giancarlo Perrotta)

Corpo Regionale delle Miniere  
(Ing. Angelo Trupia)

ATI FIP Industriale S.p.A. - L&C S.r.l. - Tecnolavori S.r.l.  
Il legale rappresentante  
(Ing. Achille Soffiato)

**FIP INDUSTRIALE S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Mauro Scaramuzza)